

<b>AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI RAVENNA</b> Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 - 48100 Ravenna Tel. 0544/215026 Fax 0544/211728 agenziaambito@mail.provincia.ra.it - <a href="http://www.racine.ra.it/agenziaambito">www.racine.ra.it/agenziaambito</a>	<b>SII 001</b>
	Rev. 0
	Foglio 1/19

## CRITERI ED INDIRIZZI GENERALI PER IL REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Revisione	Data	Natura delle modifiche	
0	15/12/2003	Emissione con Atto N° 14	
<b>ELABORATO DA:</b> Ing. Stefano SANTANDREA		<b>DATA</b> 15/12/2003	<b>FIRMA</b>
<b>VERIFICATO DA:</b> DIRETTORE Ing. Sergio BARONI		<b>DATA</b> 15/12/2003	<b>FIRMA</b>
<b>APPROVATO DALLA ASSEMBLEA:</b> IL PRESIDENTE Dott. Andrea MENGOZZI		<b>DATA</b> 15/12/2003	<b>FIRMA</b>

## INDICE

<b>1. CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONI DELLE ACQUE DI SCARICO</b>	<b>Pg. 3</b>
<b>2. TEMPI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE PER LE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE INTERNE E DEGLI ALLACCIAMENTI</b>	<b>Pg. 6</b>
<b>3. PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA</b>	<b>Pg. 7</b>
<b>4. OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI ALLACCIO</b>	<b>Pg. 8</b>
<b>5. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI FOGNATURA PRIVATA</b>	<b>Pg. 9</b>
<b>6. PROCEDURE AMMINISTRATIVE</b>	<b>Pg. 10</b>
<b>7. REGOLAMENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA E DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE E COMPETENZE SUL CONTROLLO DEGLI SCARICHI</b>	<b>Pg. 12</b>
<b>8. SCARICHI DI SOSTANZE CHE POSSONO PROVOCARE DANNO AL SISTEMA DI PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>	<b>Pg. 14</b>
<b>9. ONERI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE E CONTROLLI QUALI - QUANTITATIVI DEGLI SCARICHI AI FINI TARIFFARI</b>	<b>Pg. 15</b>
<b>10. TRATTAMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE</b>	<b>Pg. 18</b>
<b>11. SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI</b>	<b>Pg. 19</b>

## 1. CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONI DELLE ACQUE DI SCARICO

### ACQUE REFLUE DOMESTICHE

In base alle definizioni riportate all'art. 2 del Dlgs. 152/99 ed alle indicazioni fornite dal Provvedimento approvato con delibera di Giunta Regionale n° 1053/2003 si possono distinguere questi due tipi di scarichi domestici:

- a) Scarichi provenienti da insediamenti residenziali propriamente detti;
- b) Scarichi provenienti da insediamenti residenziali e/o attività di servizio e/o attività sanitarie o industriali o commerciali che siano derivanti :
  - 1) Esclusivamente da attività domestica e dal metabolismo umano (servizi igienici, cucine e mense);
  - 2) Prevalentemente ma non esclusivamente da attività domestiche e dal metabolismo umano. Per la valutazione del criterio di "prevalenza" e più in generale delle condizioni che portano a qualificare come "domestici" gli scarichi delle suddette attività si farà riferimento a quanto indicato dai punti 2.1 e 2.2 della delibera G.R. 1053/2003.

Ai fini dell'inserimento nelle categorie di cui ai precedenti punti 1) e 2) si dovrà far riferimento ad un elenco esplicativo del tipo di quello redatto d'intesa tra l'Amministrazione Provinciale di Ravenna e l'ARPA territorialmente competente qui di seguito riportato a titolo indicativo:

IPOSTESI INDICATIVA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

<i>ATTIVITÀ</i>	<i>A. R. INDUST.</i>	<i>A. R. DOMEST.</i>	<i>ATTIVITÀ</i>	<i>A. R. INDUST.</i>	<i>A. R. DOMEST.</i>
Allevamenti ittici	●		Editoria – tipografia	●	
Magazzini ortofrutticoli (con scarico acque di lavoraz.)	●		Raffineria	●	
Magazzini ortofrutticoli (senza scarico acque di lav.)		●	Industria di prodotti chimici	●	
Cave	●		Industria delle materie plastiche	●	
Produzione di sale	●		Produzione di vetroceramici e/o ceramici	●	
Industrie aliment. della carne (lavoraz. e conservazione)	●		Produzione e lavorazione di metallo	●	
Industrie aliment. del pesce lavoraz. e conservazione)	●		Prod. e distrib. en. Elettrica, gas, acqua e tratt. rifiuti	●	
Industrie aliment. di frutta e ortaggi (lavoraz. e conserv.)	●		Autolavaggi	●	
Industrie aliment. di oli e grassi (lavoraz. e conserv.)	●		Auto officine con lavaggio pezzi	●	
Industria lattiero casearia (lavoraz. e conservazione)	●		Autodemolitori (con attività di lavaggio pezzi)	●	
Lavorazione di granaglie e prodotti amidacei	●		Lavaggio cisterne ed autoc.	●	
Cantine	●		Distributori		●
Ind. di produzione bevande in genere (liquorificio, ecc.)	●		Commercio al dettaglio con lavoraz. di carni o pesce		●
Frantoi	●		Rivendita pane		●
Magazz. di granaglie e prodotti amidacei (senza lav.)		●	Forno – Pasticceria – Pasta fresca – Rosticceria		●
Ind. per l'alimentazione animale (lavor. e conserv.)	●		Chioschi per piadine – Gelaterie e similari		●
Produzione pasti industriali	●		Alberghi con e senza ristor. – Ristoranti e mense		●
Ind. tessili e dell'abbigl. con acqua di produzione	●		Bar		●
Ind. tessili e dell'abbigl. senza acqua di produzione		●	Impianti natatori		● con prescr
Industria conciaria	●		Lavanderie e stirerie		●
Industria del legno e derivati (con acque di lavorazione)	●		Lavanderie industriali	●	
Cartiera	●		Laboratori di parrucchieri, barbieri e ist. di bellezza		●
Ipermercati		●	Odontotecnici		●
Produz. di prodotti dermocosmetici con lavoraz. e lavaggio attrezzature	●		Deposito prodot. ferrosi (con attività di smontag. e lavag. pezzi e possibile contaminaz. con oli delle acque meteoriche di dilavamento	●	
Produz. di prodotti dermocosmetici (solo confezionamento senza utilizzo di acque		●			

Per gli scarichi di cui ai punti a) e b) valgono le seguenti condizioni:

- 1) Non occorre autorizzazione allo scarico espressa;
- 2) Non devono rispettare alcuna specifica tabella di limiti quali-quantitativi (in quanto si presuppone l'automatica assimilabilità a scarico domestico senza bisogno di alcuna istruttoria tecnica o verifica di referti analitici come invece indispensabile per gli scarichi industriali assimilabili ai domestici)
- 3) Il regolamento deve contenere già di per se stesso tutte le norme e le prescrizioni tecniche che devono disciplinare queste immissioni: ciò in quanto l'ammissibilità di tali scarichi in pubblica fognatura (senza rilascio di un atto autorizzativo espresso) si intende subordinata al rispetto di tali prescrizioni.

La necessità avvertita dal gestore (e dal Comune che resta l'autorità amministrativa preposta al rilascio dell'atto autorizzativo) di assicurare una migliore capacità di controllo su alcune tipologie di scarico di natura domestica potrà essere salvaguardata non già prevedendo una procedura di tipo autorizzativo (peraltro non prevista dalla normativa per questo tipo di reflu), ma semplicemente imponendo l'obbligo di presentare, all'atto della richiesta al gestore di esecuzione (o autorizzazione all'utilizzo) delle opere di allacciamento (o comunque, se richiesto, in sede di sportello unico) la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione di appartenenza alle tipologie di acque reflue domestiche definite dalla tabella suindicata con l'esatta definizione della potenzialità degli scarichi (in A.e.);
- 2) Documentazione tecnica concernente le caratteristiche esecutive della rete fognaria interna atta a consentire da parte del gestore una verifica del rispetto delle prescrizioni del regolamento.

## ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Coerentemente con le definizioni indicate dal comma h) dell'art.2 del D.Lgs152 e s.m.i. e del punto 2.5 della Direttiva approvata dalla Regione Emilia Romagna con atto G.R. 1053/2003 le acque reflue industriali possono essere definite come "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ad eccezione delle prime acque di pioggia e/o di lavaggio di aree esterne potenzialmente inquinate". Quest'ultima precisazione è ritenuta doverosa in quanto l'esclusione generalizzata di tutte le acque di dilavamento di origine meteorica dalla classe dei reflui industriali non avrebbe potuto tener conto della casistica relativa alle aree, generalmente connesse a particolari attività produttive, che risultano utilizzate per stoccaggi e depositi di specifiche sostanze che possono dar luogo rilascio di inquinanti per effetto degli agenti atmosferici;

## ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE A DOMESTICHE

Possono essere definite acque reflue assimilate a domestiche le acque reflue elencate nell'art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99 ai punti a), b), c) e d), nonché quelle acque reflue di origine industriale che, ai sensi del punto e) del suddetto art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99, presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e nella fattispecie rispettano i valori limite di emissione di cui alla Tabella I del punto 5) della direttiva regionale concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/1999 approvata con Atto Deliberativo G.R. n. 1053 del 09.06.2003. Ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche il rispetto dei valori prestabiliti deve essere posseduto prima di ogni pretrattamento depurativo aziendale e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento;

## **2. TEMPI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE PER LE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE INTERNE E DEGLI ALLACCIAMENTI.**

Si stabilisce l'applicazione dei seguenti criteri:

### **“NUOVI INSEDIAMENTI**

Nel caso di nuovi insediamenti, le modalità di esecuzione delle opere di fognatura privata e di allacciamento alla pubblica fognatura dovranno risultare conformi alle norme tecniche fin dalla loro prima esecuzione.

### **INSEDIAMENTI ESISTENTI**

#### **❑ Insedimenti esistenti soggetti a ristrutturazione**

L'obbligo di adeguamento alle norme tecniche del Regolamento, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione delle fognature interne e degli allacciamenti, decorre dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione di tutto o parte degli insediamenti esistenti che comportano modifiche sostanziali alla rete di fognatura privata e delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura o che comunque determinano variazioni quali-quantitative significative dei reflui scaricati, quali quelle che potrebbero determinarsi a seguito di modifica di destinazione d'uso. Si intende che, in caso di interventi parziali, l'obbligo di adeguamento interesserà unicamente la parte di rete di fognatura privata oggetto degli interventi di ristrutturazione suindicati.

Eventuali deroghe potranno essere approvate dal Gestore sulla base di adeguate motivazioni tecniche.

#### **❑ Insedimenti esistenti non soggetti a ristrutturazione**

Gli insediamenti esistenti diversi da quelli di cui al precedente punto conservano il diritto a mantenere le opere di allacciamento in essere, salvo diverse prescrizioni degli organi di tutela sanitaria e ambientale competenti e salvo quanto stabilito al comma successivo.

I titolari degli insediamenti esistenti situati in zone in cui la rete fognaria pubblica di tipo misto sia trasformata in sistema fognario separato saranno tenuti ad ottemperare agli adempimenti tecnici stabiliti dal Capo II (con specifico riferimento all'obbligatorietà della separazione delle fognature private e/o di adeguamento degli allacciamenti) secondo modalità e scadenze temporali definite in coerenza con gli obiettivi di risanamento che il gestore è tenuto a rispettare ai sensi del Dlgs.152. Tali obiettivi si esprimeranno nell'attuazione dei piani generali di adeguamento delle reti fognarie fissati dagli ATO e recepiti nei piani d'ambito.

### **3. PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

La strategia che si intende proporre è quella di ricondurre, a garanzia delle Amministrazioni Comunali cui compete la manutenzione delle strade, la gestione di tutti gli interventi su suolo pubblico relativi al servizio di fognatura sotto un'unica responsabilità, evidentemente riconducibile al gestore del Servizio Idrico Integrato.

Questa impostazione strategica può essere sintetizzata nei seguenti punti:

1. Individuazione per le nuove opere di allacciamento di un terminale di allacciamento ovvero di un manufatto specifico che segni la “linea di confine” nelle competenze tra “Pubblico” e “privato”;
2. Se tale “terminale di allacciamento” viene posto, come sembra ragionevole, in corrispondenza del confine di proprietà tra “Pubblico” e “Privato” la parte di allacciamento che insiste su suolo pubblico ricade unicamente sotto la responsabilità del Gestore del S.I.I.
3. Tale responsabilità dovrà partire dalla fase di prima realizzazione delle opere di allacciamento e dovrà essere sancita da una norma regolamentare del tipo:  
“Tutte le opere di allacciamento al collettore di pubblica fognatura a valle del terminale di allacciamento, questo compreso, sono realizzate esclusivamente dal Gestore con oneri a carico del richiedente l’allacciamento secondo il prezzario concordato con l’Agenzia d’Ambito”.
4. In attesa di portare a regime la procedura di cui al precedente punto si potrà studiare una norma transitoria che consente al privato di realizzare comunque l’opera in sostituzione e per conto del Gestore. L’allacciamento, una volta completato, dovrà comunque passare in carico al gestore che quindi dovrà ottenere dal privato ogni garanzia di carattere tecnico ed economico per la corretta esecuzione delle opere. A tal fine si propone una norma regolamentare di questo tipo:  
“Il Gestore provvederà ad attivare le procedure tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione delle opere di allacciamento. Fino all’attivazione della suddetta procedura, in sede di prima applicazione del Regolamento, le opere di allacciamento potranno essere eseguite direttamente dal richiedente l’allacciamento a seguito di rilascio di nulla osta di fattibilità da parte del Gestore, qualora tale nullaosta sia stato subordinato al rispetto di tutte le condizioni fissate dal gestore per garantire una corretta esecuzione delle opere”.

L’obiettivo inderogabile della norma regolamentare è comunque che il gestore del Servizio Idrico Integrato resti titolare di ogni responsabilità per la realizzazione e la gestione dell’opera di allacciamento anche nel caso che l’esecuzione dei lavori venga affidata al privato.

Anche con riferimento agli allacciamenti esistenti, ovvero quelli realizzati dai privati prima dell’entrata in vigore del regolamento, il regolamento dovrà prevedere che la manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi, per la parte insistente su suolo pubblico, risultino a carico del gestore del servizio idrico integrato.

#### **4. OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI ALLACCIO**

##### **ZONE SERVITE DA RETE FOGNARIA PUBBLICA MISTA**

Nelle zone servite da rete fognaria pubblica mista, l'esistenza del collettore di pubblica fognatura dovrà implicare per tutti gli insediamenti l'obbligo di immissione delle acque nere. L'immissione in fognatura delle acque bianche dovrà essere attuata solo qualora, per l'allontanamento delle medesime, non sia possibile utilizzare un corpo d'acqua superficiale o un altro corpo ricettore a termini di legge.

Il convogliamento delle acque nere ed, eventualmente, delle acque bianche al suddetto collettore dovrà comunque avvenire attraverso la connessione delle condotte della fognatura privata ai terminali di allacciamento appositamente predisposti o approvati dal Gestore.

##### **ZONE SERVITE DA RETE FOGNARIA PUBBLICA SEPARATA**

###### **Acque nere**

Nelle zone servite da rete fognaria pubblica separata, tutte le acque nere dovranno essere immesse nel collettore di fognatura mediante apposite tubazioni connesse esclusivamente al terminale di allacciamento alla fognatura nera appositamente predisposto o approvato dal Gestore.

###### **Acque bianche**

Nelle zone servite da rete fognaria pubblica separata, tutte le acque bianche dovranno essere immesse nel collettore di fognatura mediante apposite tubazioni connesse esclusivamente al terminale di allacciamento alla fognatura bianca appositamente predisposto o approvato dal Gestore del Servizio di Fognatura Bianca, sempre che per l'allontanamento delle suddette acque bianche non sia possibile utilizzare, previo adeguato trattamento, un corso d'acqua superficiale o un altro corpo ricettore compatibile con la legge.

##### **ZONE NON SERVITE DA RETE FOGNARIA PUBBLICA**

Per insediamenti che fronteggiano vie o altre aree non servite da pubblica fognatura potrà comunque essere stabilito ugualmente l'obbligo di allacciamento delle acque nere al più vicino collettore di fognatura nera o mista, quando tale allacciamento costituisca un'alternativa tecnicamente ed economicamente proponibile rispetto ad altri sistemi regolari di smaltimento degli scarichi quali quelli previsti dall'Allegato 5 alla Delibera del CITAI del 04.02.77, dalla direttiva regionale approvata con delibera G.R. n°1053 del 9.06.03 e ritenuti idonei degli organismi tecnici competenti per territorio.

Nel caso in cui venga estesa la rete di pubblica fognatura a zone non servite i titolari degli scarichi esistenti, non dotati di sistemi di smaltimento regolarmente autorizzati in base alle norme tecniche di cui al comma precedente o comunque conformi alle normative vigenti, hanno l'obbligo di eseguire le necessarie opere di allacciamento e di adeguamento della fognatura privata secondo le scadenze definite in base ad appositi atti del Gestore e/o del Comune.



## **5. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI FOGNATURA PRIVATA**

Uno dei principi cardine del regolamento è l'obbligo di separazione delle reti fognarie interne alle proprietà che si esprime:

- A. Per gli insediamenti che danno luogo a scarico di acque reflue domestiche nella separazione tra rete per acque nere e rete per acque meteoriche;
- B. Per gli insediamenti che danno luogo a scarichi diversi dalle acque reflue domestiche nella realizzazione di tre reti distinte per:
  - Collettamento delle acque reflue nere di lavorazione;
  - Collettamento delle acque reflue nere domestiche;
  - Collettamento di tutte le acque bianche.

Rispetto a questo principio generale possono essere consentiti per gli insediamenti di cui al punto B. delle deroghe (commistione fra scarichi domestici ed industriali) ma sempre nel rispetto dei seguenti criteri tecnici:

- Possibilità di campionamento separato delle tipologie di refluo;
- Le acque reflue non devono essere utilizzate allo specifico scopo di produrre effetti di diluizione su parametri inquinanti relativi alle "sostanze pericolose" come indicate al punto 4.9 della direttiva regionale 1053/2003;

In materia di pretrattamento e manufatti obbligatori, pur rinviandone la descrizione e le specifiche agli allegati tecnici che dovranno essere riportati in appendice al regolamento, si ritiene essenziale ricordare che le tipologie di pretrattamento devono tener conto che i diversi sistemi fognari possono essere collegati alla depurazione secondo le modalità di seguito indicate:

- a. Sistema fognario misto collegato alla depurazione;
- b. Sistema fognario separato con fognatura nera direttamente collegata alla depurazione;
- c. Sistema fognario separato con fognatura nera collegata alla depurazione in regime di mista;
- d. Sistemi fognari misti o separati non collegati alla depurazione.

In generale si fa osservare che solo nel caso b. può essere consentita a priori l'eliminazione delle fosse biologiche e/o Imhoff, mentre nei casi a., c. e d. la loro installazione/eliminazione dovrà tenere conto di specifiche valutazioni tecniche relative agli effetti indotti sul funzionamento degli impianti di depurazione, delle reti fognarie e dei relativi scolmatori di pioggia; in particolare la presenza/assenza delle fosse biologiche e/o Imhoff non dovrà determinare un peggioramento dell'efficacia dell'intero sistema fognario-depurativo e nello specifico non dovrà portare ad un aumento dei carichi inquinanti rilasciati dagli scolmatori a seguito di eventi meteorici.

Nel caso di reti fognarie pubbliche non collegate alla depurazione si dovrà tenere presente che l'allacciamento alla rete fognaria di insediamenti che danno luogo a scarico di acque reflue non domestiche sarà subordinato ad un'autorizzazione allo scarico che prescriva limiti di emissione pari a quelli previsti dalla normativa nel caso di un'immissione diretta in acque superficiali. I valori limite di emissione per tali scarichi dovranno pertanto essere pari a quelli definiti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del Dlgs.152/99 per la colonna "Scarico in acque superficiali".

E' opportuno prevedere l'obbligatorietà per tutti gli scarichi della presenza di pozzetti di ispezione e campionamento realizzati a norma di legge (con possibilità di prelievo anche per caduta, come da indicazioni ARPA).

## 6. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

I criteri generali qui proposti, quale base per un regolamento di fognature tipo, prevedono la gestione di due diversi procedimenti amministrativi che potranno essere avviati dalla presentazione da parte dell'utente delle seguenti domande:

- a. Richiesta di esecuzione di nuovo allacciamento (o richiesta di utilizzo di allaccio esistente nel caso di opere di allacciamento preesistenti già in carico al gestore);
- b. Richiesta di autorizzazione allo scarico.

I relativi procedimenti amministrativi potranno essere gestiti o separatamente o contestualmente a seconda delle seguenti tipologie di insediamenti e di scarichi:

- Nuovi insediamenti che danno luogo a scarico di acque reflue domestiche ;
- Nuovi insediamenti che danno luogo a scarico di acque reflue industriali e di acque reflue da classificarsi assimilate a domestiche;
- Insediamenti esistenti soggetti a ristrutturazione che danno luogo a scarichi di acque reflue domestiche;
- Insediamenti esistenti soggetti a ristrutturazione che danno luogo a scarico di acque reflue industriali e di acque reflue da classificarsi assimilate a domestiche;
- Insediamenti esistenti con autorizzazione allo scarico in scadenza;
- Immissione temporanee di acque domestiche (cantiere che genera scarichi domestici da servizi igienici, manifestazioni e/o feste di piazza ;
- Immissione temporanea di acque industriali e/o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (cantiere che può generare anche scarichi industriali da betonaggio o lavaggio di mezzi ed attrezzature ed anche acque meteoriche di dilavamento inquinate)

Per quanto concerne l'esecuzione delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura la procedura istruttoria e tutti i contatti con il richiedente vengono trattati interamente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Relativamente alla procedura di autorizzazione allo scarico il soggetto cardine del procedimento resta il Comune competente per territorio: l'autorità comunale può comunque esternalizzare il procedimento istruttorio, avvalendosi di A.R.P.A. e del Gestore (secondo procedure e modalità da definire attraverso specifici protocolli operativi). In particolare il rilascio dell'autorizzazione per gli scarichi industriali contenuti "sostanze pericolose" (come definite dall'art.34 del Dlgs.152/99) è sempre subordinato al parere tecnico dell'ARPA. L'esternalizzazione del procedimento istruttorio potrà spingersi anche fino al punto da affidare ai soggetti sopraindicati la redazione del provvedimento autorizzativo che dovrà poi essere rilasciato dal Comune stesso.

Come stabilito dall'art. 45 del Dlgs.152/99 e ribadito dal Provvedimento della G.R. n. 1053/2003 l'atto autorizzativo è obbligatorio solo per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue da classificarsi assimilate a domestiche (punti a., b., c., d. ed e. comma 7. dell'art.28 del Dlgs.152) per le quali è proprio il provvedimento autorizzativo a sancire la suddetta classificazione. Relativamente a tali tipologie di reflu il Comune competente per territorio rilascia, per l'attivazione ed il mantenimento dello scarico, uno specifico atto autorizzativo comprendente tutte le prescrizioni tecniche alle quali il suddetto scarico deve intendersi subordinato in applicazione delle norme tecniche delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati con il regolamento.

Al fine di assicurare la massima responsabilizzazione del titolare dell'autorizzazione allo scarico relativamente alla documentazione tecnica presentata in fase istruttoria si propone l'applicazione di una norma regolamentare di questo tipo:

"Allegato parte integrante dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere una planimetria dello stabilimento industriale, a firma di un tecnico abilitato e autocertificata dal legale rappresentante dell'azienda, con l'esatta indicazione della rete fognaria privata (suddivisa nei collettori bianchi e neri) e con l'individuazione di tutti i punti di connessione al/ai terminale/i di allacciamento da

prevedere nell'atto autorizzativo e, per ognuno di questi, della tipologia di acqua di scarico da autorizzare".

Ai sensi dell'art. 45, comma 7 del D.Lgs. 152/99, l'autorizzazione allo scarico è valida per 4 anni dal momento del rilascio. I titolari degli insediamenti esistenti che danno luogo a scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue classificate assimilate a domestiche e che sono titolari di autorizzazione allo scarico in scadenza devono provvedere a richiederne il rinnovo almeno un anno prima della scadenza stessa (quindi entro il terzo anno dal rilascio dell'autorizzazione vigente) ai sensi dell'art. 45, comma 7 del D.Lgs. 152/99.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche non è previsto alcun rilascio preventivo di un atto di autorizzazione espresso in quanto questa tipologia di scarico è sempre ammessa nel rispetto delle prescrizioni regolamentari non appena si sia verificato il rispetto di una delle seguenti condizioni:

1. Il Gestore abbia realizzato le opere di allacciamento di sua competenza;
2. Il Gestore abbia proceduto al collaudo ed alla presa in carico delle opere la cui esecuzione sia stata affidata direttamente al richiedente;
3. Il Gestore abbia concesso al richiedente il nullaosta all'utilizzo delle opere di allacciamento esistenti già di sua competenza ovvero abbia concesso al privato il nullaosta ad immettere i propri scarichi nel "terminale di allacciamento" già esistente sul confine di proprietà.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni costituisce tacito giudizio di ammissibilità delle acque reflue domestiche ai fini della loro immissione in pubblica fognatura .

Per gli scarichi nuovi da classificarsi assimilati ai domestici (punto e. comma 7 art.28 Dlgs.152), si propone che, senza maggiori oneri per il titolare dello scarico, sia di norma il Gestore ad accertare con proprie indagini analitiche la correttezza della classificazione definita dall'atto autorizzativo a seguito di specifica istanza di classificazione formulata dal titolare dello scarico. Ciò al fine non solo di sgravare l'utente di un carico di accertamenti analitici e di oneri istruttori per i quali non risulterebbe di norma attrezzato, ma anche di utilizzare le maggiori e più affidabili competenze tecniche del gestore che d'altra parte gestisce già la fase istruttoria del procedimento autorizzativo.

## REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Solo il Comune, cui compete il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, può procedere alla revoca degli atti autorizzativi. Il Gestore e/o l'ARPA hanno facoltà di proporre all'autorità comunale la revoca delle autorizzazioni nei casi sottoindicati:

- 1) quando, a seguito di ristrutturazione di un insediamento, le caratteristiche dello scarico ovvero delle opere fognarie private ovvero dell'eventuale impianto di pretrattamento aziendale risultino non conformi al Regolamento o, comunque, difformi dai vincoli stabiliti dall'autorizzazione vigente ed il titolare dell'insediamento non abbia provveduto ad ottenere, prima dell'attivazione dello scarico, un'autorizzazione per l'immissione in fognatura dei reflui secondo i diversi limiti di emissione quali-quantitativi previsti;
- 2) quando, successivamente alla comunicazione con cui il gestore informa il titolare di un'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili a domestiche che gli accertamenti analitici eseguiti non hanno confermato tale classificazione. In tal caso il gestore proporrà all'amministrazione comunale la revoca del vigente atto autorizzativo ed il contestuale rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico secondo i diversi valori limite di emissione considerati compatibili con l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
- 3) ogni volta che, a motivato giudizio del Gestore, si constatino, rispetto alle prescrizioni dell'atto autorizzativo, difformità tali da risultare incompatibili con il corretto funzionamento del sistema di pubblica fognatura e depurazione .

Il Gestore, prima di proporre all'Amministrazione Comunale territorialmente competente i provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca definitiva dell'autorizzazione secondo l'iter procedurale codificato dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99, avrà comunque facoltà di esercitare il proprio diritto di diffida nei confronti del titolare dello scarico.

## **7. REGOLAMENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA E DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE E COMPETENZE SUL CONTROLLO DEGLI SCARICHI**

Dopo aver definito le caratteristiche e le categorie degli scarichi tassativamente vietati (sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, solide, viscosi e quant'altro secondo un modello standard che i singoli regolamenti possono sviluppare in maniera più o meno analitica) il criterio guida alla base di tale regolamentazione dovrà essere la distinzione degli scarichi fra:

a. SCARICHI DOMESTICI: che non sono soggetti al rispetto di particolari valori limite di emissione in quanto sono sempre ammessi in fogna nel rispetto delle norme e prescrizioni regolamentari;

b. SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DA CLASSIFICARSI ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE: in questo caso i regolamenti dovranno proporre una tabella di valori limite quali-quantitativi che fissi valori massimi di carico idrico ed inquinante minori o uguali rispetto alla tabella 1 stabilita dalla Direttiva Regionale n.1053/2003 per definire i criteri di assimilabilità a scarico domestico. L'uso di una tabella così impostata semplificherà il provvedimento autorizzativo standard ovvero il provvedimento autorizzativo di minore criticità che verrà applicato a quegli scarichi per i quali sono stati adottati pretrattamenti tali da garantire il rispetto di tali valori limite di emissione. Limitatamente al caso di scarichi di acque reflue industriali potranno essere ammessi anche valori limite in deroga alla suddetta tabella regolamentare (limitatamente a specifici parametri qualitativi da precisare in ambito regolamentare: es. COD, Fosforo, Azoto ma non i parametri della tab.5 allegato 5 Dlgs.152/99) : in tal caso l'istruttoria condotta dal Gestore dovrà definire le seguenti condizioni tecniche cui dovrà intendersi subordinata l'accettazione dello scarico nella pubblica fognatura:

- 1) le portate idriche massime orarie e giornaliere e le portate idriche medie mensili;
- 2) i valori limite di emissione misurati come concentrazione per i parametri riportati nelle Tabelle stabilite dal regolamento;
- 3) i valori limite di emissione misurati come carico inquinante giornaliero (espresso in kg d<sup>-1</sup>) per specifici parametri fissati dal regolamento;
- 4) le modalità di controllo della portata;
- 5) le modalità di prelievo di un campione rappresentativo della qualità media dello scarico, ai fini della definizione della tariffa di fognatura e depurazione e ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione di tipo quali-quantitativo di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

Nell'ambito del regolamento le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) potranno essere espresse dal gestore anche attraverso la formulazione di ulteriori tabelle di valori limite di emissione che potranno essere calibrate in funzione delle diverse tipologie di attività che possono dar luogo a scarico ed il cui rispetto garantisca il buon funzionamento del sistema di fognatura e depurazione.

Le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) verranno integralmente recepite dall'atto di autorizzazione allo scarico che viene emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99.

I criteri che dovrebbero presiedere alla definizione dei valori limite di emissione da applicarsi a scarichi di acque reflue industriali anche in deroga alla/e Tabella/e dei valori limite di emissione definita dal regolamento dovranno rispondere alle finalità analiticamente descritte nel comma II del punto 4.4 della direttiva regionale approvata con provvedimento di G.R. n.1053/2003 e qui di seguito riportate:

- (a) Valutare il carico effettivamente sversato nella rete fognaria comprensivo degli apporti delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE e delle relative direttive conseguenti, disaggregato per tipologie significative, sulla base della consistenza degli agglomerati serviti e del catasto degli scarichi di acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario.
- (b) Valutare il livello di coerenza del carico nominale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in relazione al carico complessivo veicolato dal sistema fognario sotteso all'impianto medesimo.

- (c) Definire l'eventuale "capacità residua" di trattamento dell'impianto delle acque reflue urbane in rapporto al suo bacino d'utenza ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte. Verificare l'efficienza depurativa in un arco temporale significativo al fine di assicurare, comunque, il rispetto della disciplina di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del decreto.
- (d) Evitare che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane possa costituire "mezzo di diluizione" di sostanze / composti / fattori inquinanti derivanti dagli scarichi industriali non compatibili con il processo biologico di depurazione..
- (e) Individuare la tipologia di carichi inquinanti degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario per i quali, in relazione alla loro pericolosità, si rende necessario l'abbattimento presso gli insediamenti / impianti che li producono.
- (f) Definire nell'ambito della capacità residua di trattamento di cui alla precedente lettera c), i criteri specifici per individuare eventuali deroghe ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile e, del carico di azoto e fosforo.
- (g) Garantire che non sia compromesso il riuso delle acque reflue depurate e dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Pertanto il Gestore stabilirà in generale le modalità dell'eventuale pretrattamento che il titolare allo scarico dovrà adottare ai fini di garantire i limiti per il conferimento in fognatura coerenti con le finalità sopraindicate: in particolare per tutte quelle utenze che effettuano lavorazioni o cicli tecnologici che portano alla risulta di scarichi non biodegradabili (galvaniche, cromature, zincature, alcune lavorazioni della gomma, del legno, ecc.) o che comunque possano arrecare disturbo al ciclo di depurazione biologica i valori limite di emissione dovranno specificamente tener conto dei criteri indicati alle lettere (d), (e) e (g) delle suddette finalità.

Relativamente agli scarichi di "sostanze pericolose" come definite dall'art.34 del D.Lgs.152/99 e S.M. e al punto 4.9 della delibera n.1053/03 si richiama il rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti articoli (oltre a quanto stabilito dal regolamento in applicazione dei criteri indicati al presente capoversi). Gli scarichi derivanti da attività di smaltimento-recupero rifiuti, se convogliati alla depurazione tramite rete fognaria o condotta dedicata, sono classificati come acque reflue industriali ovvero "scarichi di sostanze pericolose" e pertanto a tale tipo di classificazione dovranno far riferimento i criteri di regolamentazione da applicare per la loro accettazione in rete fognaria.

Nell'istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali dovranno anche essere effettuate precise valutazioni tecniche sugli effetti che i carichi inquinanti di origine industriale potranno determinare sul funzionamento degli scolmatori di pioggia e pertanto i valori limite di emissione stabiliti dai relativi atti autorizzativi dovranno essere definiti con criteri tali da non pregiudicare il rispetto degli standard qualitativi autorizzati per gli scolmatori medesimi. Tali valutazioni saranno concertate tra ARPA ed il Gestore

Il Gestore ha facoltà di subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in deroga ai valori limite di emissione di cui alla/e Tabella/e di riferimento del regolamento alla stipula di specifiche convenzioni nel caso di insediamenti che dispongano di impianti di pretrattamento aziendale o necessitino di provvedere all'esecuzione di opere di adeguamento della rete di fognatura privata e/o dei suddetti depuratori aziendali e/o di specifiche apparecchiature di controllo degli scarichi. Le convenzioni, oltre a disciplinare tutti gli aspetti tecnici dello scarico da autorizzare citati ai precedenti punti 1÷5, potranno anche essere utilizzate come lo strumento più appropriato per regolare i seguenti aspetti dei rapporti contrattuali ed amministrativi tra Gestore ed insediamenti:

- obblighi temporali per la realizzazione di opere di adeguamento degli impianti di pretrattamento aziendale;
- oneri economici;
- maggiorazioni e/o penalità contrattuali;
- controversie;
- durata;
- garanzie-fidejussione;
- spese contrattuali.

## **8. SCARICHI DI SOSTANZE CHE POSSONO PROVOCARE DANNO AL SISTEMA DI PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Al fine di regolare le situazioni in cui uno scarico in pubblica fognatura possa produrre danni al sistema di pubblica fognatura e depurazione si propone di introdurre norme risarcitorie ispirate ai seguenti criteri:

“Gli utenti che con il loro comportamento provocano danni, sia volontariamente che involontariamente, al funzionamento ed alle strutture ed attrezzature del sistema di pubblica fognatura e depurazione, sono tenuti a risarcire sia il Gestore che gli altri utenti dei danni loro provocati.

In caso di scarico accidentale di sostanze che possono provocare i danni di cui al precedente capoverso, il soggetto responsabile dello scarico dovrà immediatamente comunicare al Gestore l'accaduto, indicando tipologia e quantità delle sostanze scaricate. Il responsabile dovrà inoltre collaborare con il personale tecnico del Gestore per ripristinare la situazione ed evitare che lo scarico giunga al depuratore pubblico. Se lo scarico giunge al depuratore pubblico e provoca danni al processo depurativo o ne causa la fermata, il responsabile dovrà poi risarcire i danni causati e le spese sostenute per il ripristino della situazione.

Il Gestore può proporre all'autorità comunale il rilascio di appositi ordinanze o provvedimenti finalizzati ad una riduzione temporanea degli apporti inquinanti da parte degli scarichi di acque reflue industriali, nel caso in cui eventuali disfunzioni impiantistiche richiedano una riduzione dei carichi influenti all'impianto di depurazione pubblico. Verificandosi tale circostanza, il Gestore si impegnerà a ricercare e concordare con le suddette utenze le eventuali soluzioni alternative atte a ridurre la portata in ingresso all'impianto con il minor danno complessivo per l'utenza e per la comunità.

Le convenzioni stipulate tra gestore e titolare dello scarico, oltre alle summenzionate circostanze potranno comunque prevedere e disciplinare opportunamente anche le situazioni in cui si verificano danni al funzionamento ed alle strutture ed attrezzature del sistema di pubblica fognatura e depurazione a seguito di comportamenti volontari o involontari degli utenti; in tal caso la convenzione potrà stabilire che la valutazione dei danni avvenga in contraddittorio tra un tecnico nominato dal Gestore e un tecnico di fiducia dell'utenza e che in caso di disaccordo venga formato un collegio arbitrale composto da due tecnici specialisti di parte e da un terzo nominativo d'intesa tra le parti ovvero nominato dal tribunale territorialmente competente. L'arbitrato sarà di tipo irrituale secondo equità.”

## **9. ONERI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE E CONTROLLI QUALI - QUANTITATIVI DEGLI SCARICHI AI FINI TARIFFARI**

### **ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE A DOMESTICHE**

Tutti i titolari di insediamenti che danno luogo a scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed assimilate a domestiche verseranno al Gestore un corrispettivo per la raccolta, il convogliamento e la depurazione delle acque consumate, rapportato al metro cubo di acqua reflua, definito tariffa di fognatura e depurazione.

La tariffa di fognatura e depurazione avrà il valore determinato dall'ATO nell'ambito del piano, riportata nel contratto di servizio e sarà applicata e riscossa dal Gestore (Cfr.art.13, 14 e 15 della legge 36/94). Fino alla stipula del contratto di servizio il Gestore applicherà le tariffe approvate ai sensi della vigente normativa con specifico riferimento ai commi 28 e 29 dell'art. 31 della L.448/1998.

Al fine della determinazione della suddetta quota tariffaria, il volume d'acqua scaricato è di norma determinato in misura proporzionale al volume d'acqua fornita o prelevata. Pertanto tale volume sarà determinato in base alla misura a ruolo, in caso di allacciamento al servizio acquedotto, e in base al volume denunciato al Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo.

Per gli insediamenti che danno luogo a scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate a domestiche si propone di far riferimento alle prescrizioni tecniche indicate ai punti successivi relativamente alle modalità di determinazione della portata idrica e di controllo delle caratteristiche qualitative delle acque reflue per gli scarichi di acque reflue industriali.

### **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

Tutti i titolari di insediamenti che danno luogo a scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali verseranno al Gestore un contributo per la raccolta, il convogliamento e la depurazione delle acque reflue, definito tariffa di fognatura e depurazione, la cui struttura dovrà essere definita ai sensi della normativa vigente (cfr. gli art.13, 14 e 15 della legge 36/94 e i commi 42, 43, 44 e 45 dell'art. 3 della Legge 28.12.1995 n°549) in modo da contribuire a coprire i costi di investimento e di gestione a carico del Gestore e modulare l'importo dovuto da ogni insediamento in base ai carichi idrici ed inquinanti effettivamente adottati al depuratore.

### **CONTROLLI QUALI – QUANTITATIVI DEGLI SCARICHI AI FINI TARIFFARI**

Al fine della determinazione della suddetta quota tariffaria, si farà riferimento, oltre che alle dichiarazioni degli utenti, agli accertamenti, controlli ed analisi sia della portata idrica sia delle caratteristiche qualitative delle acque reflue industriali, effettuati da personale del Gestore, secondo le modalità di cui ai punti successivi (che come previsto dall'art.49 del Dlgs.152/99 e dall'art. 26 della L.36/94 verranno recepite dalla convenzione di gestione del servizio), nonché da personale dell'ARPA competente.

I medesimi controlli verranno comunque utilizzati dal gestore anche per la verifica del rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico per le finalità stabilite dalla disciplina sanzionatoria e per il controllo degli obblighi e di quant'altro stabilito dalle convenzioni eventualmente stipulate nei casi previsti dal regolamento.

### **PORTATA IDRICA**

Per la valutazione della portata idrica si propone di utilizzare i misuratori di cui ai capoversi successivi oltre alle misure risultanti dai ruoli dell'acquedotto pubblico. Per gli insediamenti non dotati di misuratore di portata allo scarico, i volumi da considerare per il computo della tariffa

saranno di norma definiti in base al volume di acqua prelevata, salvo i casi in cui il titolare sia in grado di provare in modo inequivocabile una dispersione di quota parte del volume di prelievo.

I titolari di insediamenti che danno luogo a scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali che hanno un approvvigionamento idrico autonomo mediante pozzi devono dotare ciascun pozzo di un contatore che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Gestore e verrà opportunamente piombato e sigillato a cura del gestore medesimo prima dell'attivazione dell'attingimento. I suddetti titolari sono tenuti a registrare la misura del prelievo effettuato e a farne denuncia al Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.

Il Gestore si riserva gli opportuni controlli sulle misure effettuate nonché la facoltà di prescrivere l'installazione di specifici contatori di misura delle acque di lavorazione e dei relativi registri dei prelievi.

Al fine di dare concreta attuazione al comma 44 dell'art.3 della L.549/1995 (e di eliminare radicalmente eventuali contenziosi sulla valutazione delle acque effettivamente scaricate dagli insediamenti industriali) si propone di inserire nel regolamento una norma che preveda che i titolari di nuovi insediamenti che danno luogo a scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, i cui prelievi e/o i cui scarichi di lavorazione hanno una portata idrica complessiva superiore a  $15 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$  e/o a  $4.000 \text{ m}^3 \text{ anno}^{-1}$  siano comunque tenuti ad installare per ogni scarico in fognatura un misuratore di portata dello scarico stesso, completo di registratore delle portate totalizzate progressive.

Per gli insediamenti esistenti che danno luogo a scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali i cui prelievi e/o scarichi di lavorazione risultino superiori ai limiti indicati al capoverso precedente, il Gestore avrà comunque la facoltà di imporre in qualsiasi momento l'installazione di misuratori di portata allo scarico o al prelievo al fine di definire esattamente i volumi di acqua utilizzati nelle lavorazioni e scaricati in pubblica fognatura.

## CARICO INQUINANTE

Per la valutazione del carico inquinante dovranno essere eseguiti periodicamente e senza alcun preavviso prelievi e controlli da parte del personale debitamente autorizzato dal Gestore. La frequenza, le modalità di esecuzione del campionamento ed i parametri, chimico-fisici e batteriologici da determinare saranno fissati dal Gestore a seconda del ciclo tecnologico di processo svolto dall'utente.

I collettori di fognatura privata destinati allo scarico di acque reflue industriali dovranno essere connessi ad un terminale di allacciamento idoneo al prelievo dei campioni e all'eventuale messa in opera (a giudizio del Gestore) di un campionatore in continuo.

Il terminale di allacciamento dovrà essere sito su area pubblica o, se ubicato su area privata, direttamente e immediatamente accessibile ai tecnici preposti al controllo, attraverso ingressi riservati ai medesimi. Oltre a tale pozzetto il Gestore potrà imporre l'installazione di un'apposita cameretta di controllo dotata della strumentazione e degli accessori necessari per effettuare misure, analisi, registrazioni in continuo dei dati rilevati e campionamenti. La cameretta potrà contenere altresì apparecchiature per la trasmissione diretta al Gestore dei dati rilevati dalla strumentazione di controllo.

Al fine di evitare potenziali contenziosi, inevitabili in caso di gestione diretta delle strumentazioni di controllo da parte del titolare dello scarico, le apparecchiature e strumentazioni di controllo dovranno essere realizzate e gestite direttamente dal Gestore che provvederà a mantenerle in perfetto stato di conservazione, ponendo a carico dell'utente gli oneri relativi, attraverso l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione. In tal caso la stazione di monitoraggio dovrà essere alimentata elettricamente in modo autonomo mediante contatore ENEL indipendente intestato al Gestore.

Tali camerette, tenute sotto chiave, dovranno risultare direttamente accessibili da area pubblica in posizione sicura e costruite in conformità ai progetti preventivamente approvati dal



Gestore. Il diritto di accesso alle camerette sarà riservato al personale preposto del Gestore o dell'ARPA e a tutti i soggetti allo scopo autorizzati dall'autorità comunale.

In alternativa all'installazione del campionatore automatico, si potranno adottare sistemi di equalizzazione da posizionarsi immediatamente a monte del punto di immissione delle acque di scarico in pubblica fognatura; tali sistemi dovranno garantire che qualsiasi campione dei reflui prelevato sia rappresentativo della qualità media dei reflui nelle ultime 24 ore.

Come precedentemente osservato si ribadisce che le suddette modalità di controllo potranno essere regolamentate in maniera più appropriata attraverso specifiche convenzioni con il Gestore, alla stipula delle quali il Comune subordinerà il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

## **10. TRATTAMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE**

L'utilizzo di impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti liquidi conferiti con mezzi mobili potrà avvenire esclusivamente nei limiti ed alle condizioni indicate dai:

- Commi 2 e 3 dell'art.36 del Dlgs.152/99 e S.M. ;
- Punto 6 della Direttiva Regionale approvata con Provvedimento G.R. n.1053/2003 concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/99.

Ai fini dell'applicazione dell'art.36 del Dlgs.152/99 il Gestore dovrà aggiornare con cadenza almeno annuale le valutazioni sulla capacità residua di depurazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane da lui gestiti (cfr. lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 2.3 punto 6. della direttiva) in modo da potere verificare i limiti entro i quali tali impianti possono essere utilizzati anche per il trattamento dei rifiuti liquidi.

Il regolamento dovrà comunque far salvo il principio che nei suddetti impianti venga ammesso prioritariamente il trattamento dei rifiuti liquidi provenienti dall'ambito territoriale ottimale, ovvero che le eventuali deroghe per il trattamento di rifiuti liquidi provenienti al di fuori dell'ambito non vengano mai concesse in contrasto con le esigenze locali.

In ogni caso l'attività di trattamento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 36 del decreto dovrà essere consentita quando non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue depurate e dei fanghi prodotti nonché il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori degli impianti di trattamento utilizzati per il conferimento dei rifiuti.

In particolare il regolamento dovrà precisare che il gestore oltre ai rifiuti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 del succitato art.36 (spurghi di impianti di trattamento acque reflue domestiche, di reti fognarie e di impianti di trattamento per acque reflue urbane) potrà accettare, previa comunicazione all'Am.ne Prov.le e purché provenienti dai territori dell'ambito ottimale, rifiuti liquidi costituiti da acque reflue che rispettano i medesimi valori limite di emissione fissati dal regolamento per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (nel rispetto degli stessi criteri e principi indicati nei precedenti capoversi) e che siano in definitiva compatibili con il processo depurativo. Tali condizioni dovrebbero essere raggiunte prima dell'immissione nell'impianto di trattamento per acque reflue urbane, se necessario, con la preventiva applicazione di specifici pretrattamenti. Ai materiali di cui alle lettere b) e c) sopra citati non si applicano i predetti valori limite.

In coerenza con quanto indicato dal capoverso precedente il regolamento dovrà stabilire che quando si intende autorizzare il conferimento ad un impianto di trattamento di acque reflue urbane di rifiuti liquidi diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) , che non rientrano nei valori limite di emissione sopra indicati e/o che provengono al di fuori dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza del depuratore dovrà essere inoltrata richiesta di autorizzazione all'Am.ne Prov.le, ai sensi del Dlgs.22/1997 evidenziando le condizioni di compatibilità con il processo depurativo e con la potenzialità residua dell'impianto di trattamento ove si intende immettere il rifiuto (le valutazioni dovranno comunque rispondere ai criteri tecnici indicati al secondo capoverso del presente paragrafo).

## 11. SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

### ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Con riferimento alle seguenti finalità:

- verifica del rispetto delle norme regolamentari e dei provvedimenti emanati ai sensi di tali norme (obblighi, divieti e valori limite);
- accertamento delle eventuali inadempienze o non conformità ed applicazione delle relative sanzioni;

la titolarità dell'attività di controllo è riconosciuta dalla normativa (punto 9 della Direttiva regionale n°1053/2003) al Comune competente per territorio a cui è affidata la funzione amministrativa attiva del rilascio del provvedimento autorizzativo. I Comuni potranno esercitare le funzioni tecniche inerenti le ispezioni, i controlli, i prelievi dei campioni ed i relativi accertamenti analitici al fine della verifica del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, attraverso il servizio ARPA ed il Gestore del servizio idrico integrato regolamentando modalità e procedure tecniche di tali attività di controllo attraverso specifici protocolli operativi ai sensi di quanto stabilito dagli artt.49 e 50 del Dlgs.152/99.

### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento si intendono in generale disciplinate dalla seguente normativa:

- art.7-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Dlgs.267/2000 e s.m.i.);
- art. 54 commi 1, 2, 3, 4, 10-bis e 10-ter del Dlgs.152/99 e s.m.i.;
- L.689 del 24/11/1981.

Il regolamento dovrà comunque prevedere l'entità delle sanzioni amministrative da applicare in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento che non siano specificamente regolamentate dalle fonti normative succitate.

Per quanto non espressamente normato dall'articolo del regolamento che disciplina le sanzioni amministrative si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento in materia di sanzioni amministrative vigenti presso il Comune territorialmente competente.

Resta fermo l'obbligo di risarcimento, ai sensi dell'art.2043 c.c., per il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto.

### SANZIONI PENALI

Le sanzioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel Regolamento vengono disciplinate dall'art. 59 del Dlgs.152/99 e S.M.

Resta fermo quanto previsto dall'art.650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.